

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/86/CE, ad eccezione del suo art. 10, è scaduto il 1° settembre 2007. Alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le necessarie misure di trasposizione o, comunque, non le aveva ancora comunicate alla Commissione.

(¹) GU L 294, pag. 32.

Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-8/09)

(2009/C 69/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (¹), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/17/CE è scaduto il 1° novembre 2006. Alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le necessarie misure di trasposizione o, comunque, non le aveva ancora comunicate alla Commissione.

(¹) GU L 38, pag. 40.

Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-9/09)

(2009/C 69/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (¹), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/23/CE è scaduto il 7 aprile 2006. Alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le necessarie misure di trasposizione o, comunque, non le aveva ancora comunicate alla Commissione.

(¹) GU L 102, pag. 48.

Ricorso proposto il 12 gennaio 2009 — Commissione/Repubblica ceca

(Causa C-15/09)

(2009/C 69/47)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, L. Jelínek, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca